

Modulo per la presentazione delle osservazioni relative ai progetti sottoposti a procedimenti in materia di VIA, di competenza regionale

Alla REGIONE TOSCANA

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
Alla c.a.: Dott.ssa Carla Chiodini
regionetoscana@postacert.toscana.it
carla.chiodini@regione.toscana.it

Alla REGIONE TOSCANA

Settore Genio Civile Valadarno Superiore
Ing. Gennarino Costabile
gennarino.costabile@regione.toscana.it

e p.c.:

Assessore all'Ambiente della Regione Emilia Romagna

C.a.: Dott.ssa Irene Priolo
vicepresid@regione.emilia-romagna.it

Assessore all'Ambiente della Regione Toscana

C.a.: Dott.ssa Monia Monni
monia.monni@regione.toscana.it

Regione Emilia Romagna

Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni
c.a.: Dott.ssa Cristina Govoni – Dott. Ruggero Mazzoni – Ing.
Denis Barbieri
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Provincia di Rimini

c.a: Dott. Jamil Sadegholvaad - Dott. Riccardo Fabbri
pec@pec.provincia.rimini.it

Provincia di Forlì Cesena

Dott. Enzo Lattuca
provfc@cert.provincia.fc.it

Provincia di Arezzo

c.a: Dott. Alessandro Polcri
protocollo.provar@postacert.toscana.it

Unione Comuni della Valmarecchia

C.a: Dott.ssa Stefania Sabba
unione.valmarecchia@legalmail.it

GAL Valli Marecchia e Conca

C.a.: Presidente Ilia Varo
c.a.: Coordinatore Tecnico Dott.ssa Cinzia Dori
pec@pecvallimarecchiaeconca.it

Unione dei Comuni della Valle del Savio

C.a.: Presidente Dott. Enzo Lattuca
protocollo@pec.unionevallesavio.it

Comune di Casteldelci
C.a.: Sig. Sindaco Fabiano Tonielli
protocollo.comune.casteldelci@pec.it

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e art. 73 bis della L.R. 10/2010 - Progetto di impianto eolico denominato "Badia del Vento" della potenza di 29,4 MW composto da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nel comune di Badia Tedalda (AR). Proponente FERA - **OSSERVAZIONI IN AMBITO di ASPETTI PROCEDURALI RELATIVI A ARGOMENTI GEOLOGICI/GEOTECNICI/IDROGEOLOGICI – Convocazione della II Conferenza dei Servizi**

Tramite la presente nota si vuole richiamare l'attenzione su possibili omissioni insiti nella definizione degli aspetti geologici ed idrogeologici rilevati durante il percorso di valutazione dei relativi impatti causati dal progetto denominato "Badia del Vento".

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico tramite la costruzione di sette torri eoliche. Il nuovo impianto prevede la messa in opera di aerogeneratori tripala di potenza nominale pari a 4.2 MW. Le sette torri presenteranno un'altezza pari a circa 112 m dove è posizionato il rotore tripala di diametro 136 m (totale altezza dell'aerogeneratore all'apice della pala di 180 m). La fondazione delle torri eoliche sarà di forma circolare ed avrà un diametro di circa 20 m.

La documentazione relativamente agli aspetti geologici/idrogeologici è depositata da FERA in corrispondenza della fase di avvio della procedura di PAUR ad agosto 2022, poi, a luglio 2023 per fornire integrazioni richieste (inclusiva di studio idrogeologico di Mannori): revC del luglio 2023, poi, a ottobre 2023, come integrazione volontaria per rispondere alle richieste di chiarimenti di Genio Civile prima della CdS del 10 ottobre ("Approfondimenti geologici" a firma di Civardi).

La trattazione geologica/idrogeologica presentata in corrispondenza delle fasi del procedimento di autorizzazione, è limitata ad una descrizione delle unità principali affioranti senza l'ausilio di nessun accertamento geognostico diretto, appoggiandosi esclusivamente all'osservazione di superficie e ad una indagine sismica che può fornire solo indicazioni sommarie sulla stratigrafia del sottosuolo e non certamente sufficienti per disporre di dati necessari alla progettazione di dettaglio richiesta per un progetto che viene dichiarato come **"Progetto definitivo"**.

Nelle fasi di integrazione successive, la trattazione geologico/idrogeologica è stata aggiornata tramite l'esecuzione di alcune indagini prevalentemente sismiche, ma mai di tipo diretto (i.e. indagini geotecniche tramite sondaggio e/o indagini idrogeologiche tramite tracciante). Persino nel documento depositato a seguito delle richieste integrative del Genio Civile (BTD-1.26A_Approfondimenti geologici), il geologo incaricato specifica: <<*In altre parole, una determinata velocità delle onde sismiche misurata per uno strato può essere associata a più litologie differenti dipendendo essa da molteplici variabili spesso non valutabili con le sole indagini geofisiche (grado di alterazione, compattazione, presenza della falda idrica, ecc.). Per questo motivo è opportuno ricordare che le indagini geofisiche devono essere sempre accompagnate da indagini dirette (di superficie e/o di sottosuolo)*>>.

Nelle relazioni depositate vengono forniti contributi puramente qualitativi alla progettazione. Si parla di indagini di dettaglio (sondaggi) da eseguire in fase di progetto esecutivo.

Trattandosi di un progetto presentato tramite procedura semplificata di PAUR, la normativa che lo regola (ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis) riporta che esso costituisce un *"provvedimento autorizzativo unico emanato dopo aver ottenuto tutti i titoli autorizzativi necessari alla realizzazione dell'opera (concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto)"*.

La Legge n.241/1990 all'art. 14, comma 4, prevede espressamente quanto segue: *“Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.

Non esiste quindi, una fase esecutiva, e le indagini devono essere presentate nell'ottica di un progetto definito “completo” come previsto nel DPR 5/10/2010 n°207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture») che definisce il concetto di “progetto definitivo” e dovrà includere le caratteristiche costruttive delle fondazioni in cemento armato degli aerogeneratori e **le caratteristiche geotecniche del terreno secondo la relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica** (come specificato nell'Art.26 Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo). Nello stesso DPR 5/10/2010 n° 207 è espressamente riportato nell'Art.24, al punto1, che *“Il progetto definitivo, redatto sulla base... di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo”*, significando che non è accettabile rimandare ad una fase esecutiva delle indagini fondamentali per la “definitiva” redazione del progetto.

Si osserva che la scelta delle indagini geognostiche da eseguire dipende dalla normativa vigente ed in particolare da quanto previsto dal D.P.G.R.T. del 19 gennaio 2022 n.1/R (Regolamento di attuazione dell'art. 181 della LR 10 novembre 2014 n. 65 (Norme sul governo del territorio) che disciplina sulle modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.

Si osserva inoltre che secondo l'art. 11 del citato D.P.G.R.T. n.1/R del 19.01.22 (allegato B) l'impianto industriale in oggetto si annovera tra le “infrastrutture complesse”.

Come prescrive chiaramente l'allegato 1 del 1/R 2022, nella relazione geologica deve essere definito il modello geologico del/dei sito/i di intervento che deve considerare, tra le tante, la caratterizzazione stratigrafica, geo-strutturale, idrogeologica, geomorfologica e sismica relativa ad un'intorno significativo dell'area in esame (punto 2 dell'allegato). Il modello geologico, si puntualizza, è verificato e supportato da specifiche indagini da realizzare in funzione dell'importanza dell'opera e della complessità e pericolosità del contesto geologico (punto 4 dell'allegato).

Il contesto geologico è tale per cui è imprescindibile eseguire indagini geognostiche esplorative (saggi e perforazioni) e come espressamente riportato nell'allegato citato (punto 6), non sono ammissibili considerazioni basate su indagini non allegate o non ubicate su una cartografia. La caratterizzazione e modellazione geotecnica deve essere effettuata esplicitando le modalità con cui si è giunti alla definizione dei parametri geotecnici e geo-meccanici (punto 7), nel caso in oggetto sono stati determinati solo sulla base di una dichiarata esperienza su terreni analoghi. La scelta della tipologia di indagine (paragrafo 2 punto “b”), deve essere fatta in funzione dell'applicabilità dell'affidabilità e dei limiti della metodologia. Al punto “c” l'allegato precisa che l'importanza dell'opera e la complessità geologica del sito, impongono il dimensionamento della campagna di indagine (numero minimo e distanza delle verticali di esplorazione). L'allegato precisa ancora al paragrafo 2, punto 2 e capo “c”, che la caratterizzazione geotecnica deve riflettersi in un numero di indagini adeguato all'importanza dell'opera, per poter restituire un accurato modello geotecnico.

L'allegato prevede anche che: dove l'intervento ricada in contesti geologici rappresentati da ammassi rocciosi (ed è proprio questo il caso), la caratterizzazione degli ammassi è basata su un rilevamento geo-strutturale e geo-meccanico condotto su un adeguato numero di affioramenti significativi saggi esplorativi e su eventuali carote di sondaggi, volto all'acquisizione di informazioni sulle caratteristiche geometriche e di resistenza delle discontinuità, affiancate da prove speditive nel sito, integrate mediante idonee indagini geofisiche, quali ad esempio sismica a rifrazione, riflessione o tomografia elettrica.

ALTRI ASPETTI DI IMPORTANZA:

- a) Il Comma 7 e 7bis ART. 27 BIS - D.Lgs. 152/2006 recita: *“Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, **oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo.** Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.”*

D'altronde la legge n.241/1990 all'art. 14, comma 4, riporta: *“Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, **tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”***. E inoltre è anche vero che, come già riportato, il DPR 5/10/2010 n°207 nell'Art.24, al punto1 dice che Il progetto definitivo, redatto sulla base di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Ci si chiede quindi come sia possibile avere le autorizzazioni appoggiandosi ad una campagna di indagine geognostica come quella improvvisata effettuata per una zona sismica di classe “2” definita: media dove possono verificarsi forti terremoti.

Si osserva ancora che secondo l'Art. 11 del D.P.G.R.T. n.1/R del 19.01.22 (allegato B), l'impianto industriale in oggetto posto in zona sismica “2”, si annovera tra le “infrastrutture complesse” ai sensi dell'art. 94 bis del DPR 380/2001 comma 1 lettera a), punto 2 ed è dunque soggetto a controllo obbligato e ad autorizzazione. **Autorizzazione sismica:** È stata rilasciata per il progetto “Badia del Vento”?

- b) **Vincolo idrogeologico:** viene completamente ignorato poiché nella relazione dello Studio di Impatto Ambientale p.91 si dice che *“Si può tuttavia affermare, in rapporto ai fattori che regolano tale vincolo (regimazione delle acque, stabilità dei versanti e coperture vegetali) che l'intervento proposto risulta sostanzialmente ininfluente”*.

Dal punto di vista amministrativo la zona risulta soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 37 della L.R. 39/2000. Il vincolo idrogeologico venne istituito e normato con il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e con il Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926.

Lo scopo principale del vincolo idrogeologico è quello di preservare l'ambiente fisico mirando alla tutela degli interessi pubblici e alla prevenzione del danno pubblico.

In Regione Toscana i vincoli idrogeologici sono altresì regolati dalla L.R. n. 39 del 2000.

Il Regolamento attualmente in vigore è il Testo del regolamento di attuazione della legge regionale forestale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), coordinato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2010, n. 32/R.

Nel regolamento forestale al Capo IV (Esecuzione di opere e movimenti di terreno nei terreni vincolati), Sezione I (Norme tecniche generali per l'esecuzione dei lavori) si prescrive:

Art. 74 (ambito di applicazione)

1. Le norme della presente sezione si applicano a tutti i lavori inerenti alla realizzazione di opere e movimenti di terreno,... nei terreni vincolati a scopi idrogeologici di cui gli articoli 37 e 38 delle legge forestale...

2. Per quanto non specificamente disposto, le indagini sui terreni e sulle rocce, la verifica della stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, la progettazione e l'esecuzione delle opere devono uniformarsi alle norme tecniche di cui all'art.1 della legge 2 febbraio 1974, n.64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), emanate

con decreto del Ministro dei Lavori pubblici dell'11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione) e con la circolare del Ministro dei Lavori pubblici del 24 settembre 1988.

Art. 76 (Indagini geologiche)

1. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modificazione dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, con o senza la realizzazione di opere costruttive, nonché l'esecuzione di riporti di terreno devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni.

2. In particolare deve essere preliminarmente valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità dei terreni durante l'esecuzione dei lavori.

3. Nei terreni posti su pendio, od in prossimità a pendii, oltre alla stabilità localizzata dei fronti di scavo deve essere verificata la stabilità del pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di cantiere e nell'assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare.

4. Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica superficiale, ipodermica e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica.

5. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono estendersi ad un intorno significativo all'area oggetto dei lavori, considerando in particolare la presenza di manufatti (costruzioni, strade ed altre infrastrutture, ecc.), di sorgenti e di altre emergenze significative ai fini idrogeologici (aree di frana o di erosione, alvei od impluvi, ecc.) e valutando le possibili azioni determinate sugli stessi dagli scavi, dai riporti e dalle eventuali opere in progetto.

6. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere oggetto di una relazione geologica e geotecnica, da porre a corredo e costituente parte integrante della progettazione delle opere, in cui devono essere esposti i risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed i coefficienti determinati relativamente alla stabilità dei pendii.

Conclusioni

Dalla lettura dei documenti presentati dal proponente sembrerebbe emergere l'intenzione della Regione Toscana di rilasciare il PAUR demandando a fasi successive le verifiche che per Legge andrebbero eseguite prima del rilascio del PAUR **in un contesto di elevatissimo rischio idrogeologico e sismico**. In particolare si fa riferimento al documento nominato chiarimenti e approfondimenti I Cds del 29-11-2023 in cui FERA asserisce <<Con la stessa accuratezza e attenzione sono stati valutati gli aspetti idrogeologici, geomorfologici e geotecnici dell'area di progetto in quanto non è di interesse alcuno installare delle turbine in zone soggette ad instabilità. Per tali ragioni, facendo seguito ai contributi degli Uffici competenti, sono stati eseguiti studi e indagini aggiuntive, in accordo con il Genio Civile di competenza, che hanno confermato quanto già emerso dalle prove svolte precedentemente: le turbine verranno fondate in aree stabili e in cui non si ravvisano problematiche di carattere geologico, geomorfologico ed idrogeologico; la stratigrafia individuata dagli scavi esplorativi risulta coerente rispetto a quanto già indicato nelle precedenti relazioni. Relativamente al cavidotto si è valutato l'intervento compatibile e non peggiorativo delle aree interessate dai dissesti (vedi relazione BTD1.26A_Approfondimenti geologici rinominato 107c_Geolo già agli atti). **Tali assunzioni sono state validate proprio dal Genio Civile con i contributi istruttori prot. 0442103 del 27/09/2023 e prot. 0457847 del 06/10/2023**>>.

In questo ambito giova precisare che in passato altri impianti che insistono su questo territorio - con le stesse caratteristiche geologiche - non sono stati approvati. Si veda al riguardo il verbale

redatto dalla stessa Regione Toscana in data 4-07-2017 inerente il procedimento di VIA interregionale per la realizzazione dell'impianto eolico "Poggio Tre Vescovi - Fresciano" adiacente a quello di "Badia del Vento", nei comuni di Badia Tedalda (AR), Casteldelci (RN) e Verghereto (FC) in cui è stata evidenziata <<l'impossibilità di esprimere compatibilità ambientale riguardo la componente suolo, data l'indeterminatezza sull'ammissibilità tecnico procedurale di ripermimetrazione dei dissesti di frana...omissis...indeterminatezza eventualmente superabile solo a seguito di approfonditi studi la cui tempistica risulta incompatibile con i tempi del presente procedimento>>.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, e dell'art.19, comma 13, del D.Lgs. 152/2006, le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/via> .

Elenco Allegati:

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione;
Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

L'Allegato 1 "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione" e l'Allegato 2 "Copia del documento di riconoscimento" non saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/via> .

Milano, 7 Gennaio 2024

Gli osservanti